

Civile Ord. Sez. 3 Num. 19195 Anno 2018

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: OLIVIERI STEFANO

Data pubblicazione: 19/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 25837-2016 proposto da:

PALOMBO DORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
C. G. PALUZZI 3, presso lo studio dell'avvocato
GERARDO D'ANTUONO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato PASQUALE COTICELLI giusta
procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2018
1421

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCARL in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione -
legale rappresentante Dr. FRANCESCO LIBERATI,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32,
presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA FLAMMINII

MINUTO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4511/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

Fatti di causa

Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c. a r.l. (BCC) notificava a Dora Palombo, la quale aveva prestato garanzia fidejussoria ed ipotecaria, quale terza datrice, fino a concorrenza di lit. 120.000.000, a favore di Gianfranco Bianchi per la restituzione del credito agevolato a quello erogato in base alla legge n. 949/1952, atto di precetto in base al titolo esecutivo costituito dal "contratto di finanziamento artigiano" stipulato dal Bianchi in data 27.12.1989 e reso in forma esecutiva in data 16.1.1990.

La opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dalla Palombo veniva accolta dal Tribunale di Velletri, con sentenza in data 29.3.2010 n. 538, che dichiarava inefficace il precetto in quanto il titolo esecutivo azionato era da ritenersi estinto con il pagamento in data 27.12.1999 dell'ultima rata di restituzione del mutuo.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza 14.7.2016 n. 4511, confermava la statuizione in ordine alla inefficacia del titolo esecutivo azionato, ma accoglieva la domanda riconvenzionale della banca -sulla quale il primo Giudice aveva omesso di pronunciare- accertando l'inadempimento del Bianchi all'obbligo di destinazione del finanziamento alla ristrutturazione della azienda artigiana, avendo quello intrapreso una nuova e diversa attività commerciale, come rilevato dalla ispezione eseguita nel 1998 dal personale della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artingiancassa) che aveva quindi revocato in data 2.2.2000 il contributo agevolato concesso "in conto interessi" recuperando il relativo importo, quantificato in lit. 24.342.625 (pari ad € 12.623,56), dall'istituto di credito mutuante BCC s.c. a r.l..

La Corte territoriale condannava pertanto la Palombo al pagamento della relativa somma alla banca qualificando la domanda riconvenzionale come azione di adempimento del contratto di mutuo, che spiegava efficacia anche in

caso di revoca del contributo pubblico, venendo a sostituirsi al tasso agevolato quello ordinario.

La sentenza di appello, notificata a mezzo PEC in data 13.9.2016, è stata impugnata per cassazione dalla Palombo con quattro motivi.

Resiste con controricorso la banca.

Ragioni della decisione

Primo motivo : violazione artt. 1936, 1957, 2909 c.c. e 324 c.p.c.

Sostiene la ricorrente che la statuizione della sentenza del Tribunale, secondo cui il precetto era inefficacia in quanto fondato su un titolo esecutivo (contratto di finanziamento artigiano ex lege n. 949/1952) da ritenere estinto, essendo state integralmente pagate le rate di mutuo alla data del 27.12.1999, era passata in giudicato per mancata impugnazione con i motivi di gravame dell'atto di appello della banca, sicchè la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunciare nel merito facendo "risorgere" il contratto.

In ogni caso la Corte d'appello aveva illegittimamente condannato il fidejussore, in violazione dell'art. 1936 c.c. che non consentiva -stante la relazione di accessorietà e dipendenza- la "reviviscenza" della obbligazione di garanzia alla estinzione della obbligazione principale, non avvedendosi peraltro che la banca era decaduta dalla escussione della garanzia per inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c..

Inammissibile la censura per violazione dell'art. 1957 c.c. in quanto del tutto nuova, non essendo proponibile la eccezione di estinzione della garanzia per decadenza dal termine semestrale per la prima volta in sede di legittimità, osserva il Collegio che la censura volta a far valere la preclusione ex iudicato è infondata.

E' ben vero che il Giudice di merito nella descrizione del "thema decidendum" ha esordito rilevando che la banca non aveva impugnato la sentenza di prime cure con riferimento alla declaratoria di inefficacia del precetto, denunciando - invece- soltanto la omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta

4

RG n. 25837/2016
ric. Palombo Dora c/Banca di Credito Cooperativo di Roma scarl

Cons. ast.
Stefano Olivieri

nel giudizio di opposizione a precetto (e non a decreto ingiuntivo, come erroneamente riportato nella sentenza di appello: in motivazione pag. 6).

Tuttavia il Giudice di appello, venendo ad esaminare il titolo costitutivo della pretesa oggetto della domanda riconvenzionale, lo ha individuato proprio nel rapporto contrattuale di mutuo -ritenuto definitivamente esaurito dal primo giudice con il pagamento dell'ultima rata di mutuo, con conseguente inesistenza del relativo titolo esecutivo-, argomentando che era incontestato in fatto che il mutuatario Bianchi si fosse reso inadempiente alla obbligazione di destinazione della somma finanziata alla ristrutturazione della azienda artigiana fin dal 1995 (cancellazione della impresa artigiana dall'albo) come peraltro accertato nel 1998 da sopralluogo effettuato dagli ispettori di Artigiancassa (che aveva in conseguenza disposto in data 2.2.2000 la revoca del contributo pubblico), e che la banca si era avvalsa della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni negoziali, prevista dalla clausola contenuta nell'art. 3 comma 4 del contratto, trasformando il contratto di mutuo a tasso agevolato in un contratto di mutuo a tasso ordinario, optando in tal modo la scelta tra le diverse soluzioni possibili in caso di revoca del contributo pubblico, e rinunciando ad avvalersi del diritto potestativo di recesso ovvero di risoluzione "ope iuris" del contratto in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario.

La "ratio decidendi" della sentenza impugnata viene a fondarsi, pertanto, su di una soluzione giuridica opposta a quella della vicenda estintiva del rapporto di mutuo affermata dal primo giudice, ritenendo che il pagamento dell'ultima rata di mutuo non abbia determinato la estinzione della obbligazione di restituzione della somma prestata, essendo rimasto il mutuatario inadempiente quanto al pagamento della quota per interessi -corrispondente al contributo pubblico- che era stata versata alla banca e poi -a seguito di revoca della agevolazione- ripetuta dalla Cassa per il credito delle imprese artigiane.

D'altronde la Corte di appello ha espressamente qualificato la domanda riconvenzionale della banca come azione di adempimento "ex contractu" (sentenza, in motivazione, pag. 7), con ciò intendendo riconoscere che, se

pure non era stato formulato un "autonomo" specifico motivo di gravame avverso la statuizione della decisione di prime cure relativa alla declaratoria di inefficacia del precetto per inesistenza del titolo esecutivo, tuttavia tale capo di sentenza risultava implicitamente e "necessariamente" investito dalla impugnazione relativa alla omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, che poneva a suo presupposto proprio la mancata efficacia estintiva del pagamento -solo parziale- degli interessi dovuti sulla somma capitale mutuata. Ed infatti soltanto nel caso in cui il pagamento non avesse sortito l'effetto liberatorio del debitore, poteva ravvisarsi -in considerazione della relazione di accessorietà- il perdurare della obbligazione del garante.

Ne segue che alcun giudicato interno può ritenersi formato sulla predetta statuizione della decisione di primo grado.

Occorre momentaneamente sospendere l'esame del primo motivo (quanto alla censura di violazione del principio di accessorietà della garanzia fidejussoria, per violazione dell'art. 1936 c.c.), rivolto a contestare il merito della sopra indicata "ratio decidendi" della sentenza di appello, per esaminare il **secondo motivo** di ricorso che pone anch'esso una questione preliminare denunciando la nullità della sentenza impugnata per vizio di "motivazione apparente" ex art. 132co2 n. 4 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c., nonché per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.

Sostiene la ricorrente che vi sarebbe un insanabile contrasto (dunque venendo a specificare il vizio di legittimità dedotto sub specie di "assoluta contraddittorietà della motivazione") tra l'affermazione, contenuta in motivazione, secondo cui trovava applicazione alla fattispecie la clausola dell'art. 3, comma 4, del contratto, sicchè "nella ipotesi di cui al comma precedente [inadempimento dell'obbligo di destinazione delle somme mutate alla realizzazione dello scopo indicato in contratto] la Cassa potrà tuttavia consentire che il finanziamento venga mantenuto in vita al tasso ordinario del 17% in ragione d'anno", e la affermazione immediatamente seguente secondo

cui doveva accogliersi la domanda condanna del garante "al rimborso della somme per contributi dichiarati non dovuti", atteso che la clausola negoziale applicata non faceva alcun riferimento ai contributi pubblici.

L'assunto difensivo è totalmente destituito di fondamento.

La questione deve essere risolta tenendo conto del particolare schema negoziale del mutuo di scopo, nell'ambito del quale vengono ricondotte le forme di finanziamento agevolato alle attività produttive erogate dagli istituti di credito, con contributo pubblico in conto capitale od in conto interessi. In tema di imprese artigiane, la concessione di un credito cosiddetto "agevolato" presuppone la nascita di un rapporto principale tra l'istituto finanziario erogatore (nella specie, Cassa di risparmio) ed il privato, e di un rapporto secondario, instaurato tra l'ente pubblico (nella specie, Artigiancassa) ed il detto istituto finanziario, il primo rapporto integrando gli estremi del mutuo di scopo, il secondo consistendo in una convenzione (cosiddetto "*contratto di ausilio*"), diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'istituto finanziario, con la quale **l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi** che devono essere corrisposti dal privato all'istituto mutuante. Il *collegamento* tra il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed il rapporto di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall'ente pubblico è di *natura accessoria*, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere il solo rapporto principale, quando l'istituto finanziario lo abbia regolato in modo da convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario (cfr. Corte cass. Sez. U, *Sentenza n. 13046 del 27/12/1997*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 1400 del 19/02/1999*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 25793 del 22/12/2015*), mentre non è data la situazione reciproca, nel senso che il "*contratto di ausilio*" non sopravvive alla estinzione o risoluzione del contratto di finanziamento (cfr. Corte cass. Sez. 1, *Sentenza n. 1369 del 26/01/2016*).

Tanto premesso appare del tutto evidente che la condanna alla restituzione del contributo pubblico coincide integralmente con la condanna al pagamento della quota interessi, spettante alla banca, oggetto della agevolazione concessa

al mutuatario e poi revocata, a causa dell'inadempimento, dalla Cassa per il credito artigiano.

Ne segue che la sentenza impugnata va esente, tanto dal vizio di extrapetizione, quanto dal vizio di contraddittorietà della motivazione, che ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "*ratio decidendi*" che sorregge il "*decisum*" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Corte cass. Sez. U, *Sentenza n. 25984 del 22/12/2010*).

La mancanza di corrispondenza tra l'importo oggetto della pronuncia di condanna, calcolato sul complessivo ammontare degli interessi dovuti al tasso agevolato e pari alla differenza, tra la quota di interessi -corrisposta alla banca- dal mutuatario e quella -revocata- che era a carico dell'ente pubblico, e l'importo complessivo degli interessi ove calcolati al tasso ordinario (indicato nella clausola al 17%), non immuta poi l'oggetto della domanda, e non inficia quindi la pronuncia per vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., risolvendosi semplicemente nella liquidazione di una minore somma dovuta dal mutuatario, pur sempre "*a titolo di interessi*", venendo a ritenersi soddisfatto, l'istituto mutuante, con il pagamento di interessi inferiori a quelli che avrebbe potuto pretendere a termini di clausola contrattuale.

Venendo quindi a riprendere l'esame del **primo motivo** (in relazione alla contestata violazione del principio di accessorietà della garanzia), osserva il Collegio che i rilievi mossi dalla ricorrente alla illegittima "*reviviscenza*" della garanzia fidejussoria nonostante la pregressa estinzione del rapporto di mutuo determinatasi con il pagamento dell'ultima rata in data 27.12.1999, senza che l'istituto di credito avesse esercitato il diritto di recesso o avesse domandato la risoluzione del contratto per inadempimento, debbono ritenersi infondati, dovendo ritenersi conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, pur dovendo provvedersi alla correzione degli argomenti motivazionali ai sensi dell'art. 384 comma 4 c.p.c..

Osserva il Collegio che l'applicazione della clausola negoziale, di cui all'art. 3 comma 4 del contratto di finanziamento, che accorda all'istituto mutuante la scelta di recedere o di proseguire il rapporto finanziamento modificato con applicazione del tasso di interesse ordinario in luogo di quello agevolato, presuppone: a) che il rapporto di finanziamento sia in corso di esecuzione; b) che l'ente pubblico abbia disposto la revoca del tasso agevolato recuperando il contributo in conto interessi versato alla banca.

Una volta venuto ad esaurimento il rapporto con il pagamento delle rate di mutuo, la banca può sempre contestare (salvo comportamento concludente di rinuncia all'azione), nei limiti della prescrizione ordinaria, l'inadempimento scoperto o definitivamente accertato solo successivamente, e chiedere il risarcimento del danno, ma non può più, evidentemente, riattivare un rapporto contrattuale definitivamente esaurito chiedendo al contraente "ora per allora" di adempiere a (nuove) prestazioni contrattuali.

La Corte d'appello, ritenendo applicabile la modifica del contenuto contrattuale, in virtù dell'esercizio "ex post" dello "jus variandi" unilateralmente attribuito -dalla clausola del contratto di finanziamento- all'istituto di credito, ha, di fatto, riattivato la esecuzione del rapporto obbligatorio che -secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, ed accolta dal primo giudice- doveva ritenersi ormai definitivamente cessato, ritenendo che la facoltà contrattuale concessa all'istituto di credito veniva a risorgere in conseguenza del provvedimento di revoca della concessione del contributo in conto interessi, adottato dall'ente pubblico in data 2.2.2000 cui era seguito il recupero del corrispondente importo restituito da BCC s.c. a r.l.. La sentenza di appello in tal modo viene a ricondurre l'importo del contributo in conto interessi (oggetto della convenzione di ausilio), nell'ambito delle obbligazioni del contratto di mutuo, legittimando "una modifica ex post" delle originarie condizioni di mutuo (con applicazione del tasso di interesse ordinario) con conseguente "sopravvenuto" inadempimento del mutuatario alla obbligazione

di restituzione delle rate di mutuo per capitale ed interessi, non essendo stati corrisposti integralmente gli interessi .

In relazione a tale ricostruzione giuridica della fattispecie viene certamente ad assumere rilievo la contestazione mossa dalla ricorrente alla sentenza impugnata, che lamenta la violazione del principio di "non reviviscenza" - accanto al rapporto principale anche- della garanzia personale accessoria prestata da soggetto terzo.

Questa Corte ha, infatti, statuito che l'inesistenza, nell'ordinamento civilistico, di un principio generale di reviviscenza delle garanzie reali o personali nel caso di reviviscenza del credito assistito, comporta che l'eventuale fideiussione, prestata a garanzia di un credito (nella specie, di un istituto bancario nei confronti del correntista) originariamente estinto mediante pagamento poi revocato a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, non possa legittimamente rivivere parallelamente alla reviviscenza del credito, dacché il principio di accessorietà della fideiussione (del quale sono espressione le disposizioni di cui agli artt. 1939, 1941, 1945 cod. civ.) implica soltanto che, con l'estinzione del rapporto principale, resti travolto anche quello accessorio, ma non anche che, simmetricamente, alla reviviscenza del rapporto principale si accompagni il ripristino della precedente garanzia, non potendo, all'uopo, invocarsi il disposto dell'art. 2881 cod. civ., dettato, in via eccezionale, con riferimento alla sola ipoteca (Corte cass. Sez. 1, *Sentenza n. 18156 del 20/12/2002*). Più in generale è stato affermato che all'inesistenza, in seno all'ordinamento civilistico, di un generale principio di reviviscenza delle garanzie (reali o personali) allorchè esse siano prestate da terzi nel caso di reviviscenza del credito assistito, consegue che, in tutte le ipotesi di reviviscenza dell'obbligazione principale per sopravvenuta caducazione di una sua causa estintiva, rivivono, con l'originaria obbligazione, anche le relative garanzie *se prestate dal debitore principale*, mentre, per ciò che concerne le garanzie *prestate da terzi*, quale (come nella specie) la garanzia fideiussoria ordinaria, il fenomeno della reviviscenza va senz'altro escluso, non potendo,

all'uopo, invocarsi il disposto dell'art. 2881 cod. civ., dettato, in via eccezionale, con riferimento alla sola ipoteca (Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 21585 del 15/11/2004*).

Ritiene il Collegio che la questione, non sia stata correttamente impostata dal Giudice di merito, e che i precedenti giurisprudenziali richiamati non vengano in rilievo ai fini della disciplina della fattispecie concreta, come pacificamente accertata nel giudizio di merito, atteso che nel caso di specie non viene in questione la "reviviscenza" del contratto di mutuo -e del credito dell'istituto mutuante alla prestazione per interessi- determinata da un fatto sopravvenuto (revoca del contributo integrativo del tasso agevolato).

Se, infatti non è in discussione che la revoca del contributo pubblico è intervenuta il 2.2.2000 (ed il contributo in conto interessi, liquidato in data 1.3.2000, è stato restituito dalla banca), dunque dopo che, in data 27.12.1999, era stata già corrisposta l'ultima rata del mutuo, senza che la banca si fosse avvalsa delle facoltà di recesso ad essa riservate "ex contractu", è da ritenere altresì incontestato che -come posto in evidenza dalla sentenza impugnata, in motivazione pag. 9- l'inadempimento della obbligazione di destinazione della somma mutuata alla realizzazione dello scopo prefissato in contratto (ristrutturazione della azienda artigiana) si è verificato -come constatato dagli ispettori di Artigiancassa nel 1998- ed è stato puntualmente contestato dalla banca al mutuatario Bianchi, in corso di esecuzione del rapporto di finanziamento, con nota in data 12.1.1999 (con la quale si chiedevano giustificazioni in ordine alla intervenuta cancellazione della azienda dall'Albo delle imprese artigiane, ed alla occupazione dei locali destinati all'esercizio della impresa artigiana da parte di altro soggetto) ed ancora con nota in data 27.5.1999, con la quale si comunicava al Bianchi, in difetto di riscontro alla precedente missiva, la determinazione della Cassa per il credito artigiano di procedere alla revoca della concessione delle agevolazioni creditizie.

Orbene è nozione pacifica in dottrina e giurisprudenza che il “rapporto esaurito” va riferito a quelle situazioni giuridiche che possono dirsi ormai cessate in quanto consolidate ed intangibili, per effetto, sia di giudicato, sia di atti amministrativi non più impugnabili, sia di atti negoziali rilevanti sul piano sostanziale o processuale, cioè in tutti i casi in cui i diritti azionabili in base al titolo siano venuti meno per prescrizione, decadenza, usucapione, rinuncia, transazione o negozio di accertamento “inter partes” (Corte cass. Sez. L, *Sentenza n. 4657 del 21/05/1996*).

E' del pari indiscutibile che, poichè il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto (in tal senso occorrendo riconoscere una causa del mutuo di scopo che si identifica con lo scopo pratico del negozio, con la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare -c.d. causa concreta- al di là del modello astratto utilizzato: Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 23941 del 12/11/2009*; vedi Corte cass. Sez. 1 - , *Sentenza n. 12069 del 16/05/2017*. La netta distinzione tra il mutuo quale negozio tipico del codice civile ed il mutuo di scopo è posta in chiara evidenza da Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 25180 del 03/12/2007*); ed essendo la “*destinazione della somma allo scopo pattuito*”, dedotta in obbligazione, funzionale alla soddisfazione di un interesse che è (anche) dell'Istituto di credito mutuante (atteso che soltanto attraverso la realizzazione di tale risultato la banca si determina alla erogazione del finanziamento: lo scopo di destinazione, infatti, viene a fondare l'interesse indiretto della banca al conseguimento dell'utile costituito dalla quota di interessi a carico di Cassa per il credito artigiano), la mancata attuazione dello scopo, ossia la distrazione della somma ad una finalità diversa, determina, da un lato, la mancanza della prestazione dovuta dal mutuatario - che non può quindi ritenersi esaurita con la restituzione delle rate di mutuo-, e dall'altro, la insoddisfazione dell'interesse -indiretto- del creditore (cfr. Corte cass. Sez. 1, *Sentenza n. 8564 del 08/04/2009*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 943*

del 24/01/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 1369 del 26/01/2016; id. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 24699 del 19/10/2017).

Ne segue che il conclamato inadempimento del mutuatario alla obbligazione di scopo, fa insorgere, nei confronti del debitore che non ha eseguito la prestazione (o ne ha dato una attuazione parziale od inesatta), la responsabilità per il risarcimento del danno salvo prova della non imputabilità (art. 1218 c.c.), che costituisce il presupposto, secondo l'ampia estensione del contenuto della garanzia, evidenziata dalla sentenza impugnata (in motiv. pag. 8: *"la Palombo si era obbligata nei confronti della banca "...per qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione....a rimborsare...le somme....che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi "..."*), per l'attivazione della dipendente obbligazione fidejussoria.

Il rapporto di mutuo in esame, pertanto, non prevede affatto una evoluzione articolata secondo lo schema "estinzione-reviviscenza" per un fatto sopravvenuto (revoca della agevolazione) che "converte", con effetto retroattivo, il pagamento della ultima rata del mutuo in data 27.12.1999, da adempimento "satisfattivo" -con efficacia estintiva della obbligazione- in adempimento "parziale" -ossia inadempimento- della obbligazione di restituzione del capitale ed egli interessi, ma si sviluppa secondo un percorso esecutivo che, in relazione alla funzione prefissata dal programma negoziale, si trasforma da fisiologico in patologico, dando luogo ad una esecuzione inesatta delle prestazioni dovute dal mutuatario: inadempimento che si verifica -come visto- in modo definitivo, ben prima della scadenza naturale del contratto di mutuo, e che espone il debitore, anche successivamente a tale scadenza, alla perpetuazione del vincolo obbligatorio avente ad oggetto la prestazione risarcitoria (*perpetuatio obligationis*).

Così ricostruita, la vicenda negoziale consente di relegare l'attività provvedimento della Cassa per il credito artigiano, che ha disposto la revoca della agevolazione, in un momento successivo alla insorgenza della

responsabilità contrattuale del mutuatario, che attiene al piano delle conseguenze dannose e che si colloca nella fase -cronologicamente successiva- della verifica della serie delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivate all'Istituto di credito mutuante a causa dell'inadempimento del mutuatario. Ed infatti, non potendo riconoscersi effetto liberatorio al mero pagamento delle rate di mutuo in difetto della destinazione delle somme ricevute allo scopo pattuito, e, dunque, potendo agire contro il mutuatario, l'Istituto di credito mutuante, per far valere l'inadempimento ed ottenere il risarcimento del danno, esercitando la relativa azione contrattuale soggetta all'ordinario termine prescrizione, non può ravvisarsi alcun "vulnus" alla relazione di accessoria-dipendenza tra la obbligazione principale e quella di garanzia determinata dalla paventata reviviscenza della fidejussione e dal rischio di trasferimento a carico del garante dell'onere -incompatibile con il principio di accessoria e di certezza delle situazioni giuridiche- di una indefinita protrazione nel tempo, anche oltre la attuazione del rapporto principale, dell'impegno assunto a favore del garantito, in quanto condizionata alla eventuale ed imponderabile determinazione della Cassa per il credito artigiano di disporre ex post la revoca della agevolazione e di richiedere alla banca la restituzione della quota di interessi versata.

Non viene, peraltro, in rilievo nella fattispecie, né la decadenza ex art. 1957 c.c., che non ha costituito oggetto del "*tantum devolutum*" alla Corte d'appello, dovendo pertanto essere dichiarata inammissibile per novità la relativa eccezione dedotta con il primo motivo di ricorso per cassazione; né la verifica della condotta tenuta dalla banca (che alle contestazioni di inadempimento non ha fatto seguire l'immediato esercizio del diritto potestativo di recesso o delle azioni derivanti dal contratto), ove per ipotesi concludente nel senso di inerzia significativa di remissione del debito risarcitorio da inadempimento, atteso che tale questione -neppure allegata dalle parti ricorrente e resistente- non è stata oggetto di discussione nei gradi di merito (essendo stata ricollegata dal Tribunale la estinzione del credito del mutuante esclusivamente al fatto oggettivo del pagamento dell'ultima rata di mutuo).

14

In relazione alle svolte considerazione, così corretta ex art. 384 u.c. c.p.c. la motivazione in diritto della sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato anche in relazione alla censura di errore di diritto dedotta con riferimento alla violazione del "*principio di non reviviscenza*" delle garanzie personali.

Con il **terzo motivo** (violazione degli artt. 1936 e 1941 c.c.) e con il **quarto motivo** (violazione degli artt. 1362, 1363, 1938 e 1941; art. 116 c.p.c.) la ricorrente censura la sentenza di appello in quanto: a) avrebbe erroneamente ritenuto legittima la escussione della garanzia personale per una obbligazione per interessi al tasso maggiorato del 17%, ultronea e diversa da quella, corrispondente alla obbligazione principale del mutuatario, in relazione alla quale la garanzia era stata prestata; b) non avrebbe correttamente interpretato le clausole e del contratto di finanziamento, e dell'atto di fidejussione, nel senso che l'obbligo di rimborso dei pagamenti incassati dalla banca ed "annullati o revocati", doveva intendersi riferito esclusivamente ai pagamenti eseguiti dal mutuatario e non anche da soggetti terzi e comunque nei limiti del capitale e degli interessi oggetto del contratto di finanziamento.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

I vizi denunciati implicano un esame delle clausole negoziali tanto del contratto di mutuo, quanto dell'atto di fidejussione che, tuttavia, la parte ricorrente omette del tutto di trascrivere, in violazione di quanto prescritto dall'art. 366co1 n. 6 c.p.c..

Inoltre:

- a) Il terzo motivo è inammissibile in quanto attraverso la denuncia dell' "error juris", viene invece a prospettare una rilevazione del contenuto negoziale diversa da quella compiuta dal Giudice di merito, e tale errore doveva essere allora censurato o attraverso il vizio di omessa esame di fatto decisivo (art. 360co1 n. 5 c.p.c.) oppure in relazione alla violazione dei criteri ermeneutici degli atti negoziali (cfr. Corte cass. Sez. 1,

Sentenza n. 22536 del 26/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010)

b) Il quarto motivo, è del pari inammissibile atteso che, qualora la parte ricorrente intenda impugnare la sentenza per violazione od errata applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss c.c., è suo preciso onere dedurre tale vizio in modo specifico: ed infatti la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assume violati, ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Corte cass. Sez. 5, *Sentenza n. 22889 del 25/10/2006*; id. Sez. L, *Sentenza n. 25728 del 15/11/2013*). Nessuna di tali prescrizioni risulta osservata dalla ricorrente.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

16

RG n. 25837/2016
ric. Palombo Dora c/Banca di Credito Cooperativo di Roma scarl

Cons. est.
Stefano Olivieri

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 11/05 /2018

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BARTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
1.9 LUG. 2018
Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BARTISTA